

Cambiamenti



Supplemento a "MATERIALI" Anno VI n° 6 Giugno 2006 - Reg. Trib. Viterbo 490/02 - Dir. Resp. Fabio Alberti - Fotocopiato presso il P.R.C. di Ardea

**TUTTI ALLE URNE PER IL REFERENDUM
DEL 25 E 26 GIUGNO!**

NO alla demolizione della Costituzione!

*IL REFERENDUM SULLE MODIFICHE COSTITUZIONALI INTRODOTTE
DAL CENTRODESTRA È VICINO MA UN SILENZIO QUASI ASSOLUTO
CARATTERIZZA IL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE.*

Su questa legge devono ora decidere i cittadini. Tra pochi giorni si voterà per il referendum confermativo sulla Legge costituzionale "Modifica della Costituzione della Repubblica Italiana", dal momento che la legge di modifica è stata approvata dal Parlamento nella passata legislatura (G.U. n. 269 del 18 novembre 2005) con la sola maggioranza semplice e non a maggioranza dei due terzi di ciascuna delle Camere.

Dal 1948, anno dalla sua entrata in vigore, fino ai giorni nostri, oltre una trentina di cosiddette Leggi costituzionali hanno apportato modifiche, in genere assai limitate, alla nostra Costituzione, la maggior parte delle quali volte a migliorare il sistema delle autonomie e il governo della cosa pubblica. Ciò, tuttavia, è avvenuto senza mai stravolgere il senso complessivo e i principi democratici a cui si ispira la nostra Carta Costituzionale.

Che cosa, dunque, rispetto al passato, differenzia profondamente da quelle precedenti la Legge costituzionale del 18 novembre 2005 su cui saremo chiamati a votare al referendum di fine giugno?



Continua a pag. 2

Facciamo chiarezza!

PREMIERATO, NUOVI POTERI DEL CAPO DELLO STATO, SCOMPARSA DEL BICAMERALISMO PARITARIO, NUOVE FUNZIONI E COMPOSIZIONE PER CAMERA E SENATO FEDERALE: IL PROBLEMA, PERÒ, È CHE COSÌ SINTETIZZANDO I CAMBIAMENTI PREVISTI DALLA RIFORMA, NON SI È IN GRADO DI AFFERRARE APPIENO IL VERO "SCANDALO" CHE IN TALE LEGGE È INSITO; OCCORRE, QUINDI, NON FARLA TANTO SEMPLICE E ANALIZZARE PIÙ DA VICINO I VARI ASPETTI CHE LA RIGUARDANO.

Ad una analisi attenta dei vari articoli per certi versi siamo di fronte ad un arretramento: si tratta di un testo aberrante, che demolisce la Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza. Questa

riforma è stata sicuramente scritta male, ma al di là delle asperità del testo, delle oscurità e delle contraddizioni, il suo filo conduttore è chiarissimo, ed è quello di una restrizione degli spazi della democrazia e di un'idea di gover-

nabilità come potere di un uomo solo.

IL POTERE DEL "PRIMO MINISTRO" È, INFATTI, AMPLIATO A DISMISURA, sottraendo prerogative da un lato

Continua alle pagg. 2, 3 e 4

DEVOLUTION = FEDERALISMO FISCALE

S.O.S. Sanità e Scuola!

*DI COMPETENZA DELLA REGIONE
NON SARANNO PIÙ SOTTO IL CONTROLLO STATALE*

All'interno di questa "riforma" ci sono norme fortemente ambigue che, manipolate da cattive mani, possono produrre effetti devastanti. La nuova legge ha in sé germi pericolosi che intaccano il set-

Continua alle pagg. 3 e 4

A SALVAGUARDIA DELLA DEMOCRAZIA

Appello per la Costituzione

*UN REFERENDUM PER DECIDERE DI SALVARE
O STRAVOLGERE LA COSTITUZIONE ITALIANA*

Una singolare coincidenza in quello stesso 25 giugno, sessantanni dopo gli italiani sono chiamati ad esprimere con il referendum un giudizio su una riforma costituzionale, approvata a maggioranza da parti-

Continua a pag. 5

NO ALLA DEMOLIZIONE DELLA COSTITUZIONE

Segue dalla prima pagina

Per quanto a prima vista appaia complicato, occorre osservare la struttura della nostra Costituzione. Anche solo a leggerne i titoli, se ne coglie il complesso ma coerente intreccio tra le sue varie parti, tale da farne un corpus di principi e di regole ordinali assai compatto.

Il disegno costituzionale è organico e pensato, pur nella sua complessità, con coerenza e a garanzia di quei principi che caratterizzano la nostra Carta Costituzionale come una tra le più democratiche.

Ora, la legge su cui saremo tutti chiamati a esprimerci con un Sì o con un No, reca un tale stravolgimento della seconda parte della Costituzione, "Ordinamento della Repubblica" (si modificano ben 55 articoli), da lederne gravemente regole e principi fondamentali, contenuti anche nelle parti non soggette a modifica, con un effetto stravolgente sull'impianto complessivo della Costituzione.

Cosa cambierà dopo il referendum? Se si voterà "Sì" si darà il proprio consenso ai cambiamenti proposti dalla riforma. Se si voterà "No" resterà tutto invariato.

Questi i cambiamenti in sintesi:

- Si istituisce il Senato federale della Repubblica, quale Camera rappresentativa degli interessi del territorio e delle comunità locali. Del Senato federale, i cui componenti saranno eletti contestualmente ai rispettivi Consigli regionali, faranno anche parte, senza diritto di voto, rappresentanti dei Consigli regionali e delle autonomie locali;
- Si snellisce l'iter di approvazione delle leggi: salvo alcune materie, riservate al procedimento collettivo delle due Camere, il modello prevalente è quello dei procedimenti monocamerali, rispettivamente di competenza della Camera e del Senato federale sulla base delle materie trattate. Questo vuol dire che non è più richiesta una doppia approvazione di Camera e Senato sullo stesso testo.

Il ramo del Parlamento che non ha poteri decisionali sulla singola materia potrà invece proporre modifiche, sulle quali è chiamato ad esprimersi infine l'altro ramo. Sui progetti di competenza del Senato federale il Governo, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica, potrà dichiarare la c.d. "essenzialità" delle modifiche ad un disegno di legge, in funzione della realizzazione del programma di governo o della tutela di specifiche finalità, al fine di ottenere il voto finale da parte della Camera dei deputati;

- Si ridurrà il numero complessivo dei parlamentari (518 alla Camera dei deputati, 252 al Senato federale);
- Si introduce in Costituzione la figura delle Autorità amministrative indipendenti;
- Si rafforza il ruolo delle Regioni speciali nel procedimento di approvazione dei rispettivi statuti;
- Si assegna un ruolo specifico alle opposizioni alla Camera e alle minoranze al Senato;
- Si rimodula l'assetto delle

attuali competenze legislative: da un lato, ritornano allo Stato alcune materie difficilmente frazionabili; dall'altro lato, si valorizza il ruolo delle autonomie regionali, attraverso l'attribuzione di competenze esclusive attinenti alla sanità, alla scuola ed alla sicurezza pubblica (cosiddetta devolution);

- Si modificano la modalità di elezione e le funzioni del Presidente della Repubblica, quale supremo garante della Costituzione; l'età minima per essere eletti Presidente si sposta dai 50 ai 40 anni;
- Si rafforza il ruolo dell'Esecutivo, sia attraverso l'indicazione diretta del Primo ministro da parte del corpo elettorale, sia attraverso il ruolo che questi assume all'interno del Consiglio dei ministri, sia all'interno del procedimento legislativo. Sono inoltre previste alcune disposizioni dirette ad evitare i "ribaltoni";
- Si rende sempre possibile il ricorso al referendum sulle leggi costituzionali.

Simona Della Cagna

2

FACCIAMO CHIAREZZA!

Segue dalla prima pagina

al Presidente della Repubblica, e dall'altro al Parlamento. Il "Primo Ministro" concentra in sé poteri di una tale dimensione da sovvertire il senso dello Stato Costituzionale concepito, dalla Lotta di Liberazione e dalla Resistenza, come Stato costruito intorno ai limiti al potere. Non c'è nessuno in grado di opporsi al "Primo Ministro", non esiste nessuno che possa limitarlo e ci ritroveremo davanti ad una apparenza evidente, con il potere assoluto che risiederà nelle mani del Primo Ministro e non del POPOLO.

QUESTA CONCENTRAZIONE DI POTERI IN UNA SOLA CARICA SI TRASFORMA IN CONCENTRAZIONE DI POTERI IN UNA SOLA PERSONA. SIAMO IN PRESENZA DI UN PROGETTO REAZIONARIO DI TRASFORMAZIONE DELLO STATO DI DIRITTO IN UNO STATO AUTORITARIO, CHE GARANTISCE CON IL "DECISIONISMO" SENZA LIMITI LA "GOVERNABILITÀ" E LE GARANZIE DEL GRANDE CAPITALE. Prospettiva questa, resa più grave dal diffondersi di una "politica spettacolo" che favorisce la personalizzazione e, quindi, la costruzione della figura del "capo". E' ciò che, con preoccupazione quasi ossessiva, la Costituzione del

1948 ha voluto evitare, con esplicito riferimento e in chiara opposizione alla tragica esperienza del fascismo.

QUESTE PREOCCUPAZIONI E QUESTE DOMANDE RIGUARDANO LA LIBERTÀ, LA DIGNITÀ, I DIRITTI, LA GIUSTIZIA; IN DEFINITIVA LA CONVIVENZA E LA PACE, COINVOLGENDO SIGNIFICATI ESSENZIALI E VALORI FONDAMENTALI.

Ricordiamo sempre che la nostra Costituzione si basa proprio su un valore antitetico a quello dell'autoritarismo, si basa sulla persona, sulla persona nei suoi valori, secondo due aspetti che bisogna sottolineare: quello della tutela dei diritti della persona e del suo spazio, e quello dinamico dello sviluppo della persona, quindi sul principio di uguaglianza, inteso anche come possibilità di accesso ad una vita politica, quindi alla cultura e a tutte le condizioni che rendono possibile la democrazia.

Nelle linee tracciate dalla riforma non si ha più a che fare con un sistema Parlamentare, perché il Primo Ministro predomina sul Parlamento, impone la sua volontà al Parlamento, e, se il Parlamento è riluttante ad accettare la sua volontà, lo scioglie e quindi convoca nuove elezioni in una situazione in cui tutti i poteri sono concentrati nelle sue mani. E per questo ha

una forte potenzialità di orientare il risultato delle elezioni. Quindi, esiste una soggezione formale, costituzionale, non solo di fatto, del Parlamento alla volontà del Primo Ministro, come è assicurata una soggezione del Governo alla volontà del Primo Ministro. Quando nel programma dell'Unione di Romano Prodi si parla del fatto che questa "riforma" introduce il rischio della dittatura della maggioranza, si sbaglia: non si tratta della dittatura della maggioranza, questa è la dittatura del Capo del Governo! Infatti, non è una maggioranza, ma è il Capo del Governo che predomina sul Consiglio dei Ministri, predomina sul Parlamento, predomina sugli organi di garanzia, come sul Presidente della Repubblica che non garantisce più nulla. Allora, non si può parlare di dittatura della maggioranza, ma di potere concentrato nelle mani di una sola persona, il Primo Ministro. Avremo una forma di democrazia dell'investitura, avremo una forma di governo del Primo Ministro, così come il popolo Italiano ha già sperimentato durante il passato Regime Fascista: e questa non è una prospettiva esaltante!

Il parlamentarismo, il bicameralismo, questi che sono principi cardine della democrazia, vengono soppiantati da un "mono-

cameralismo attenuato", anzi meglio, fortemente squilibrato. Da un lato, **IL SENATO FEDERALE È UNA "LARVA", UN ECTOPLASMA**, perché non ha voce in capitolo su temi di grande importanza, come quello dell'approvazione di bilancio dello Stato e come la ratifica di trattati internazionali, ma non è chiamato nemmeno ad esprimersi, a votare sulla fiducia al Primo Ministro, sulla fiducia ai membri del governo, e tanto meno sul programma di governo. Inoltre, non viene mai autorizzato a formulare una eventuale mozione di sfiducia che possa portare alle dimissioni del Primo Ministro. Quindi, un organismo di questo tipo non è una Camera in senso proprio, è un organismo che è fuori dal gioco politico in quanto non può per legge, per dettato costituzionale, determinare le sorti dell'esecutivo, l'attuazione del programma, e così via. Questo è il Senato Federale: una finzione!

D'altro canto, esaminando le competenze della Camera dei Deputati, possiamo verificare che **NEPPURE LA CAMERA ACCORDA LA FIDUCIA AL PRIMO MINISTRO, NEMMENO HA IL POTERE DI ESPRIMERE ALCUNA VALUTAZIONE SULLA SCELTA DEI MINISTRI, VIENE SOLO CHIAMATA A VOTARE SUL PROGRAMMA.** E questo, all'atto dell'insediamento del

SOS SANITÀ E SCUOLA

Segue dalla prima pagina

tore dei diritti e l'uguaglianza nei diritti sociali. Un limite che la maggioranza dei costituzionalisti ritiene inviolabile è la immutabilità della prima parte della Costituzione, limite che è stato invece superato, incidendo la cosiddetta "devolution" direttamente sul principio di uguaglianza, affidando competenza esclusiva alle Regioni in materia di sanità ed istruzione. La "devolution" crea infatti ostacoli a che si realizzino la libertà e l'uguaglianza di tutti, ostacoli che ai sensi dell'art. 3 sarebbe invece compito dello Stato rimuovere, a prescindere dal luogo dove si è nati e si vive. Le Regioni avranno potestà legislativa esclusiva su assistenza ed organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche; definizione della parte dei piani scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale; ogni altra materia non espressamente riservata alle leggi dello Stato. Apparentemente schizofrenica è

apparsa la nuova riscrittura dell'articolo 117, per le parti concernenti l'attribuzione delle competenze legislative. Sono state, infatti, introdotte novità riguardanti anche la riattribuzione allo Stato di alcune materie che con la Riforma del titolo V del 2001 (legge costituzionale 3/2001) erano state iscritte nella competenza concorrente Stato - Regioni: energia, ordinamento delle comunicazioni, professioni intellettuali, ordinamento sportivo, grandi reti strategiche di trasporto e navigazione, tutela della salute, sicurezza, qualità alimentare. Nello stesso tempo sono entrati nell'ambito della devoluzione alcuni settori come l'organizzazione e l'assistenza sanitaria, l'organizzazione scolastica, la definizione dei programmi di interesse regionale e la polizia amministrativa regionale e locale.

Il tema della **cosiddetta "devolution" minaccia di introdurre disuguaglianze nella fruizione di diritti fondamentali, come il diritto alla salute e il diritto all'istruzione.** Per la storica, e non superata, diversità nelle risorse, differenze geografiche si trasformano in discriminazioni economiche. La disuguaglianza da superare diventa disuguaglianza stabilizzata: salute,

scuola e sicurezza devono restare diritti universali e garantiti. La cosiddetta "devoluzione" dovrebbe eliminare il servizio sanitario nazionale unico, sia pure gestito regionalmente, per introdurre 21 sistemi sanitari e 21 sistemi scolastici, tanti quante sono le Regioni Italiane. Il nodo vero è come tutto questo possa venire finanziato: come si finanzia il servizio sanitario, e chi andrà a gestirlo?

Già oggi, con un meccanismo di legislazione concorrente, le scelte di gestione dell'articolazione regionale dei servizi sanitari sono diverse fra di loro. Se vincessero i SI, l'intera assistenza e organizzazione sanitaria passerà nelle mani della Regione che automaticamente, nel giro di pochissimi anni, andrà ad acquisire ospedali, aziende sanitarie locali, centri di guardia medica e così via. Nello stesso tempo il personale medico non verrà più stipendiato dal governo centrale italiano, ma dalla regione di appartenenza. Tutto ciò potrebbe essere un bene se non per alcune "sviste" abbastanza macroscopiche. Le spese delle regioni andranno ad aumentare notevolmente ma non avranno maggiore gettito. **Da ciò ne deriva che le regioni che fanno**

già fatica a mantenere un bilancio in pareggio, si ritroveranno delle enormi spese che non potranno più supportare se non tramite tagli di personale, con la chiusura di intere strutture mediche o con un cospicuo aumento della tassazione. Tuttavia è previsto dalla Costituzione che nell'intero territorio nazionale deve essere fornita un'assistenza sanitaria con una qualità minima, che deve essere in linea con quanto viene espresso dal modello sanitario costruito dal Servizio Sanitario Nazionale. La devolution, però, provoca una incapacità da parte delle regioni più svantaggiate a coprire con le proprie risorse quelle derivate. Le risorse derivate consisterebbero nel versamento da parte dello stato di fondi nazionali, incassati tramite varie tasse in tutto il territorio, che vengono ridistribuiti alle regioni in base ad un metodo di perequazione, ovvero in base a quanto ogni regione è in grado di guadagnare tramite le proprie tasse. Più una regione guadagna (tramite IRPEF, IVA e altre fonti), maggiori saranno i fondi che riceve tramite la perequazione. Se regioni del Nord Italia, come Lombardia, Veneto e Piemonte, potranno usufruire di servizi sanitari d'eccellen-

governo. Successivamente è legittimata a presentare una mozione di sfiducia che determina le dimissioni del Primo Ministro, però la mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera, condizione ben difficile da realizzare. Così, con questa configurazione, questa Camera è in una situazione di fortissima debilitazione, di fortissima sperequazione, o squilibrio, rispetto ai poteri del Primo Ministro.

Quindi siamo in presenza di un sistema monocamerale, con la mono-Camera assolutamente debole e squilibrata e dove lo squilibrio diventa evidente risulta dal confronto con i poteri del Primo Ministro.

Se vincessero i SI, **IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DIVENTEREBBE COMPLICATO, ADDIRITTURA IMPOSSIBILE, PER CUI LA LEGISLAZIONE DIVENTERÀ UNA SORTA DI ODISSEA NELLA GIUNGLA.** Ad esempio, mentre nella situazione attuale un deputato, un senatore, o anche il governo, che abbia la volontà di presentare un disegno di legge, basta che si presenti presso gli uffici della Camera o del Senato, e lo deposita, nella nuova legislazione questo non sarà assolutamente possibile: verrà valutata l'ammissibilità del disegno di legge da parte di uffici preposti della

Camera e del Senato, per cui, a discrezione, l'ufficio della Camera potrà dichiarare la Camera non competente per quel disegno di legge, e questo vale anche per l'ufficio del Senato, con un conseguente palleggiamento del disegno di legge fra i diversi uffici. Per risolvere il contenzioso, che non sempre si potrà risolvere, esiste tutta una procedura farraginoso. Sullo sfondo campeggia la Corte Costituzionale, alla quale ci si potrà sempre rivolgere per dichiarare la supposta esistenza di una violazione del procedimento legislativo. In conclusione, possiamo riassumere che ci troviamo di fronte allo sfascio dell'Italia! Con la riforma operata, **LIMITANDO IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE**, per renderlo in sintonia con la maggioranza parlamentare, è stata operata una riduzione grave della garanzia voluta dal Costituente del 1947 a tutela dei diritti affermati nella prima parte della Costituzione, superando un altro limite ritenuto pure invalicabile. In questo senso, possiamo affermare che si è prodotta una lacerazione, perché risulta massimo il contrasto tra questa nuova architettura costituzionale e la Costituzione del 1948, del cui edificio vediamo distruggere le fondamenta. **SI AVVERTE UN NOTEVOLE RIDIMENSIONAMENTO**

DEL RUOLO E DELLA FUNZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE che esercita la funzione di garanzia della continuità dell'ordine costituzionale e della identità della comunità e dell'apparato dello Stato mediante l'azione di difesa dei principi fondamentali dell'ordine costituzionale. La Corte Costituzionale è oggi composta per un terzo dalla componente di nomina del Capo dello Stato, per un terzo da quella della Magistratura e per un terzo da quella del Parlamento. **NELLA NUOVA COMPOSIZIONE, COME SI PROFILA NELLA LEGGE DI REVISIONE C'È UNO SBILANCIAMENTO A FAVORE DELLA PARTE POLITICA**, perché il Presidente della Repubblica da cinque passa a nominare quattro membri, le Magistrature da cinque passano a nominare quattro membri ed aumentano a sette i membri di nomina politica.

UN ALTRO DATO MOLTO IMPORTANTE: con la nuova Costituzione si legittimano a fare ricorsi, accanto alle Regioni, anche le Province, i Comuni e le Città Metropolitane, che sono in totale circa 80.000, il che comporterà un prevedibilissimo incremento alluvionale di ricorsi, e quindi verranno mortificate, polverizzate, annullate quelle funzioni di garanzia e di salvaguardia assolutamente essen-

ziali nella prospettiva della continuità dell'ordinamento costituzionale.

PER QUANTO RIGUARDA IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, la legge di revisione ne ridimensiona soltanto il potere di nomina del vice Presidente, che passa dall'assemblea primaria del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) al Capo dello Stato. Però il ridimensionamento dei poteri del CSM era già stato realizzato, non bisogna dimenticarlo, con la legge sull'ordinamento giudiziario, con riferimento ad una attività del tutto essenziale nell'ottica dell'autonomia dell'ordine giudiziario, che è l'attività di formazione, di aggiornamento professionale dei Magistrati, e con riferimento alla scuola di formazione e al sistema di valutazioni, alle nomine e alla progressione in carriera dei Magistrati, che con la "riforma" vengono affidate ad un intricato sistema di concorsi.

COSÌ, LA STESSA MAGISTRATURA, rispetto alla quale nel sistema democratico il CSM svolge una basilare funzione di salvaguardia, **VIENE LIMITATA FORTEMENTE NELLE SUE CONNOTAZIONI DI INDIPENDENZA INTERNA.** Perfino gli Stati totalitari, anche quello Fascista, non hanno mai negato l'indipendenza degli organi giudiziari, ma hanno operato sul piano dell'or-



za, le altre regioni non potranno più dare delle adeguate garanzie ai residenti. Questo causerà senza dubbio un incremento della "mobilità sanitaria", ovvero **l'aumento di cittadini italiani che dovranno viaggiare in altre regioni per poter ottenere delle cure adeguate. C'è però un altro problema dovuto all'attuazione della devolution: alcune strutture ospedaliere avrebbero il potere di vietare l'accesso alle loro strutture ai non residenti o richiedere il pagamento di tasse extra per poter usufruire dei servizi medici da loro offerti.**

Si veda, infine, il caso dell'ordinamento scolastico. La Legge di modifica assegna in modo esplicito alle Regioni la potestà legislativa esclusiva sull'organizzazione scolastica, sulla gestione degli Istituti scolastici, sulla definizione

della parte dei programmi scolastici di interesse specifico delle singole Regioni, oltre che sull'istruzione e la formazione professionale. Ribadisce che l'istruzione diventa materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni e che allo Stato sono assegnate le "norme generali sull'istruzione": due disposizioni, queste ultime, peraltro già introdotte con la Legge costituzionale n.3/2001. Questa complessiva impostazione, alla luce della norma contenuta nell'articolo 119 (anche questa introdotta con Legge costituzionale n. 3/2001) che riconosce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa - norma che **la Legge costituzionale, che ora siamo chiamati a votare al referendum**, specifica doversi attuare, entro tre anni,

sotto la voce esplicita del federalismo fiscale, **porterebbe alla creazione di tanti sistemi di istruzione per quante sono le Regioni.**

Il passaggio è sottile ma sostanziale: quello che la Legge costituzionale 3/2001 configura come decentramento di alcune funzioni («ogni materia» che non fosse «espressamente riservata alla legislazione dello Stato»), molte delle quali in accordo con lo Stato (legislazione concorrente) in base al principio di un rapporto più integrato e sinergico tra centro e periferia, con la Legge costituzionale attuale, attraverso il federalismo fiscale - cosa diversa dall'autonomia finanziaria, riconosciuta a tutti gli Enti locali - darebbe luogo alla frantumazione del sistema scolastico nazionale in tanti sistemi scolastici regionali. **Tali sistemi risul-**

terebbero inevitabilmente diversi per disponibilità di risorse - peraltro insufficienti in molte Regioni - per scelte culturali, per organizzazione e gestione, creando, tra l'altro, una costosa moltiplicazione degli apparati amministrativi. Principi e regole come quelli contenuti negli articoli 3, 33, 34 ("Rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla vita pubblica", "La libertà di insegnamento", "L'istituzione di scuole statali di ogni ordine e grado", "Il diritto per enti e privati di istituire scuole senza oneri per lo Stato", "La scuola aperta a tutti", "Il diritto allo studio" ecc.) a quante diverse interpretazioni darebbero luogo? E con quale disparità di mezzi e di condizioni, da Regione a Regione? E quanto minori garanzie di una piena e

ganizzazione dei poteri, e quindi sul piano dell'indipendenza interna, come nel nostro caso. Di fatto, l'indipendenza interna viene limitata, e a volte vanificata, in quanto per la progressione di carriera viene previsto un sistema di concorsi che impegnerà i Magistrati non solo in attività che non sono quelle di carattere propriamente giurisdizionale, ma soprattutto li sottoporrà al giudizio dei Capi degli Uffici, dei Capi delle Corti Supreme, della Corte di Cassazione e dello stesso Ministro della Giustizia. E veniamo al sistema gerarchico, alla gerarchia che assolutamente viene determinata nell'ambito dei rapporti e nell'organizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero, dove con la nuova "riforma" l'unico titolare esclusivo dell'azione penale diventa il Procuratore della Repubblica, mentre i Sostituti diventano meri delegati. Non solo, i Sostituti non possono più disporre fermi giudiziari, non possono emettere misure cautelari, se non con l'assenso e sotto il controllo del Procuratore della Repubblica. Solo il Procuratore della Repubblica imposta addirittura le indagini, è lui che imposta il sistema dei rapporti con la polizia giudiziaria.

È evidente che un sistema di questo genere **È UN SISTEMA TRA-**

COTANTE CHE ANNIENTA L'AUTONOMIA DEL SINGOLO MAGISTRATO, CHE DEVE ESSERE PIENA ED INDIPENDENTE: non solo il sistema giudiziario deve essere indipendente, lo deve essere anche ciascun singolo magistrato! In questo senso si parla giustamente di un potere della Magistratura "diffuso", con riferimento all'esercizio della giurisdizione. Ebbene, questo sistema, sicuramente contrasta già nello specifico con il principio costituzionale che vuole i Magistrati distinti per funzione e soggetti solo alla legge. È del tutto palese che ci si trova in presenza di una soggezione, di un condizionamento a fattori, ad entità diverse dalla legge, e soprattutto di una vocazione all'idea di gerarchia, che certamente non consente la piena realizzazione della indipendenza: viene messa in discussione la divisione dei poteri dello Stato e il dovere della giurisdizione di esercitare il controllo della legalità.

PER QUANTO CONCERNE IL CAPO DELLO STATO, questo non può nominare i Ministri. La Costituzione del 1948 prevede la nomina dei Ministri da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel nominarli, a volte è accaduto che il Capo dello Stato

non abbia accettato la proposta di nomina a Ministro per qualche personaggio di "chiara fama" e il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dovuto prenderne atto. Ebbene, nella nuova configurazione costituzionale è il Primo Ministro che nomina i Ministri, che poi prestano giuramento sulle mani del Presidente della Repubblica. Solo questo fa il Capo dello Stato, ridotto a meno di organo gregario, ad organo puramente esecutivo. Ma soprattutto dove esiste lo squilibrio è al punto in cui il Capo dello Stato, ricevendo da parte del Primo Ministro la richiesta di scioglimento della Camera, non può far altro che decretarne la fine. Quindi, il Primo Ministro ha un potere enorme, un potere "assoluto ed incontrollato" (così è stato detto!) che lo colloca in una posizione di assoluta centralità. Ecco perché, giustamente, la più avvertita dottrina costituzionalista, con riferimento a questo modello di "premierato", ha parlato di un modello di "premierato assoluto", che sarebbe un unicum, non solo nell'esperienza costituzionale italiana, ma anche nel Diritto Comparato, un modello assolutamente anomalo che rappresenta, questo sì, un vero, concreto, imminente pericolo per la democrazia nel nostro Paese!

L'AMPIA DISAMINA APPENA AFFRONTATA NASCE DAL BISOGNO DI DOVER ESPORRE IN MODO CHIARO I TERMINI ESSENZIALI DELLA QUESTIONE PER ALLERTARE LE COSCIENZE DI TANTE PERSONE, CHE DEVONO ESSERE CONVINTE CHE LA COSTITUZIONE È UN BENE INTOCCABILE, INTANGIBILE E CHE LE SUE MODIFICAZIONI NON POSSONO TRADIRE LO SPIRITO ORIGINARIO, CHE INVESTE LA FORMA DI UNO STATO PLURALISTA, DEMOCRATICO, CHE NON PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN UNO STATO AUTORITARIO, E SOPRATTUTTO CHE LA COSTITUZIONE NON PUÒ ESSERE USATA COME STRUMENTO DI LOTTA POLITICA. ESPRIMENDO UN NO CONVINTO SI EVITERÀ DI MODIFICARE L'EQUILIBRIO TRA I POTERI DELLO STATO E ALTERARE COSÌ LA STRUTTURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CHE POTREBBE CREARE SOLO GRANDE CONFUSIONE NELLE ISTITUZIONI E NELLA STESSA VITA DEMOCRATICA DEL PAESE.

IL 25 GIUGNO COME IL 25 APRILE

Occorre prestare grande attenzione alle modalità concrete attraverso le quali si svolgerà la competizione elettorale del 25 giugno: trattandosi di referendum confermativo, infatti, non è previsto alcun "quorum" nella percentuale dei votanti; quindi, una testa, un voto, e il risultato è comunque valido. Ciò significa, concretamente, che potrebbero bastare pochi voti per privarci dei valori di convivenza civile scritti nella Costituzione e per dare a chi intende dividere il paese e diminuire la qualità della nostra democrazia l'occasione per introdurre gravi elementi di turbamento nell'equilibrio della vita politica, economica, sociale del Paese. Dobbiamo portare avanti questa battaglia con orgoglio, sicuri che il 25 giugno 2006 sarà come un nuovo 25 aprile 1945, che attraverso questo voto non solo verrà gettata nella spazzatura della Storia questo dissennato disegno costituzionale, ma si darà una nuova legittimazione, una nuova vita, una nuova forza alla nostra Costituzione Italiana e ai suoi valori fondanti.

omogenea tutela dell'autonomia scolastica - pur costituzionalmente riconosciuta - potranno prevedersi a fronte della potestà legislativa esclusiva assegnata a ciascuna Regione «sulla organizzazione» e «sulla gestione degli Istituti scolastici»?

La Costituzione è stata fino a oggi per il nostro Paese fattore fondamentale di coesione sociale, culturale, politica, morale, di solidarietà e di crescita civile e democratica; e la scuola pubblica statale, che da essa trae mandato, pur con molti ritardi, ne rappresenta lo strumento più efficace per la costruzione di un'etica pubblica laica e condivisa, con la garanzia per tutti di una piena cittadinanza. Il venir meno del carattere nazionale e istituzionale della nostra scuola in cambio di tanti sistemi scolastici per quante sono le Regioni, ridimensiona la possibilità di scelte strategiche di lungo periodo nei processi di alfabetizzazione della popolazione; tende a far mutare l'idea stessa di cultura scolastica, meno orientata a una completa, "disinteressata", lungimirante educazione della persona, e più soggetta a quei condizionamenti spesso maturati sulla base di visioni riduttive e/o localistiche del mercato. Fa assumere un significato diverso al lavoro dei docenti, non più collocato all'interno di un impegnativo disegno nazionale. Riteniamo, quindi, di aver espresso, anche sotto questo altro profilo, sufficienti ragioni per chiederti di andare a votare, il 25 e 26 giugno prossimi, e di votare No al referendum di modifica della Costituzione. È il modo per evitare al Paese divisioni e derive antidemocratiche e, nella fattispecie, per impedire di recar danno alla scuola "di tutti e per tutti" moltiplicandone le difficoltà e acuendo il disagio di quanti in essa operano.

Simona Della Cagna

APPELLO PER LA COSTITUZIONE

Segue dalla prima pagina

ti del tutto diversi da quelli di allora, che modifica e stravolge l'intera seconda parte della Costituzione e che ha evidentissime ripercussioni sulla prima parte, ritenuta da tutti intangibile. Il valore più grande di una Costituzione è rappresentato dal fatto che costituisce un insieme di valori condivisi. Se il 25 di giugno dovesse vincere il sì, noi non avremmo più nel nostro paese una Costituzione condivisa da tutti, ma la Costituzione di una parte e di quella parte che il 25 giugno del 1946 non c'era.

«Difendiamo la Costituzione per salvare la democrazia, la libertà, l'uguaglianza fra i cittadini, l'unità d'Italia. La riforma voluta e votata dal Centrodestra stravolge il senso del lavoro dell'Assemblea Costituente che fece prevalere l'interesse generale e il bene comune sulle divisioni ideologiche. Il valore di quei principi è indiscutibile: rappresentano un paese civile che pone al centro della sua vita il rispetto della dignità di donne e uomini, il loro diritto al lavoro, al rispetto, all'eguaglianza, alla pace, alla libertà.

Per questo invitiamo a votare NO il 25 giugno al referendum. Un no deciso a un testo che con le sue modifiche incide sull'impianto generale della Repubblica, crea squilibrio tra i poteri dello Stato e compromette anche i diritti sanciti nella prima parte della Costituzione».

La cosa più importante, che dobbiamo far capire a tutti nella campagna elettorale per il referendum, è che non ci troviamo in presenza di una modifica della Costituzione, di una semplice revisione della Costituzione, ma della sostituzione della Costituzione partorita sessant'anni fa, frutto della lotta di

Resistenza. La carta costituzionale è già stata cambiata, soppiantata nel suo spirito. L'art. 138 Cost. serve per cambiare parti della Costituzione, per modificarne dei punti, lasciando comunque intatto il disegno complessivo, lasciando intatti i principi, i valori, gli interessi, l'assetto sociale su cui si basa. Invece, in questo caso, l'art. 138 è stato utilizzato per cambiare il complesso della Costituzione, e questo non è possibile perché si viene a formare veramente una nuova Costituzione! Il clima che è stato creato in questi anni, che stiamo tuttora vivendo, è quello di un attacco sfrenato per il sovvertimento della democrazia: non siamo in presenza di un'operazione di riforma conservatrice, come è accaduto anche in altri Stati Europei nella storia delle democrazie occidentali, siamo in presenza di un'operazione reazionaria molto pericolosa, un sovvertimento della democrazia, a partire dal disprezzo dichiarato del Parlamento, di cui bisogna avere consapevolezza, per poi poterla contrastare con la massima decisione a tutti i livelli. Ma quali sono le linee di fondo di questa nuova Costituzione? Certamente non la cosiddetta "devolution", che tra l'altro, anche se viene presentata come una grande vittoria di accrescimento del potere delle Regioni, non corrisponde a questo. Il fatto è che noi ci troviamo davanti ad una nuova Costituzione: il popolo Italiano potrà approvarla o rigettarla, ma si deve sapere che la scelta che si andrà a fare, il 25 giugno 2006, è una scelta istituzionale, come quella che si fece il 2 giugno del 1946 fra Monarchia e Repubblica. Si tratta di una scelta pesante, però con un significato inverso. Mentre nel 1946 il popolo Italiano veniva chiamato ad abbandonare un regime monarchico, che aveva dato una pessima prova di sé, per fondare un nuovo ordinamento repubblicano, nel 2006 noi veniamo chiamati ad abbandonare l'ordinamento repubblicano per fondare un nuovo ordinamento autocratico, un ordinamento peggiore dell'ordinamento monarchico in vigore ancora per la prima metà del 1946. Quindi, si tratta della scelta che riguarda il nostro futuro e la nostra identità come collettività

politica organizzata attraverso le istituzioni, lo Stato e la Costituzione. Uno degli argomenti che sono stati usati nel dibattito parlamentare per tranquillizzare gli Italiani è stato quello che, in fondo, la riforma modifica soltanto la seconda parte della Costituzione, mentre alla prima parte, quella sui diritti, sulle libertà dei cittadini, in alcun modo è stato messo mano. Ai cittadini Italiani si racconta questa favola, ma tutto questo è falso! La prima parte della Costituzione viene fortemente ridimensionata, per non dire travolta, dalla modifica della seconda parte. E questo è facile da spiegare. La seconda parte della nostra Costituzione è l'ordinamento della Repubblica; ora, quando noi parliamo di uguaglianza, di diritti di libertà, di diritti dei lavoratori, di diritti della famiglia, quando parliamo di tutti questi beni e valori fondamentali repubblicani, che sono indicati nella prima parte, questi beni, per esistere, hanno bisogno di essere attuati attraverso un ordinamento democratico. Se questo non esiste, la prima parte della Costituzione diviene come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, un bel documento, ma se non viene accompagnato da alcun ordinamento democratico, sono belle parole al vento. Quindi, sostituendo l'ordinamento democratico con un nuovo ordinamento, in realtà, hanno pensato di devastare anche la prima parte della Costituzione. Pensiamo al principio democratico, che è il primo principio affermato dall'art. 1 della Costituzione. Questo fondamentale principio viene sviluppato nella seconda parte, dove si parla del Parlamento, della rappresentanza, dell'organizzazione dei poteri. Se viene cancellata la centralità del Parlamento, viene fortemente inciso il principio democratico, tanto da ridurlo a moncherino. Il cuore di questa "riforma" non è la "devolution", ma è la modifica della "forma di governo", e la forma di governo è il cuore di ogni ordinamento democratico. La modifica è stata così radicale e così profonda che noi usciamo fuori da un ordinamento di tipo parlamentare, di tipo occidentale, così come è conosciuto nell'esperienza del costituzionalismo moderno, e comunque nell'esperienza delle democrazie occidentali. E noi entriamo in un altro ordinamento, che non esiste in alcuna democrazia dell'Occidente, però non sconosciuto nel nostro Paese, perché noi abbiamo già sperimentato un ordinamento fondato sul governo e sul predominio del Primo Ministro.

Simona Della Cagna



**Il CUORE
non si spezza**

25 e 26 Giugno *Vota*

NO



**Costituzione Italiana:
Organo vitale dal 1948**